

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3627/87 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1987

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2287/87 e n. 2620/87 in ordine agli importi degli aiuti applicabili a taluni prodotti del settore vitivinicolo originari della Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 87,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3146/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 4 e l'articolo 46, paragrafo 5,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 2287/87<sup>(3)</sup> e n. 2620/87 della Commissione<sup>(4)</sup> hanno stabilito, per la campagna 1987/1988, gli importi degli aiuti previsti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati nella vinificazione e rispettivamente per la fabbricazione di alcuni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda; che gli importi suddetti sono stati stabiliti in considerazione dell'applicazione degli importi regolatori sui mosti provenienti da uve spagnole;

considerando che nel frattempo il regolamento (CEE) n. 3612/87 della Commissione<sup>(5)</sup> ha soppresso gli importi regolatori per i prodotti diversi dal vino da tavola; che è pertanto necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, adeguare gli importi degli aiuti per l'utilizzazione dei mosti di uve concentrati e dei mosti di uve concentrati rettificati provenienti da uve raccolte in Spagna;

considerando che il comitato di gestione per i vini non ha formulato alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2287/87, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

(<sup>1</sup>) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.  
 (<sup>2</sup>) GU n. L 300 del 23. 10. 1987, pag. 4.  
 (<sup>3</sup>) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 26.  
 (<sup>4</sup>) GU n. L 248 dell'1. 9. 1987, pag. 19.  
 (<sup>5</sup>) GU n. L 340 del 2. 12. 1987, pag. 18.

« 1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è fissato per % vol potenziale e per ettolitro di mosto di uve concentrato e di mosto di uve concentrato rettificato utilizzati, prodotti a base di uve raccolte nella Comunità dei Dieci e rispettivamente prodotti a base di uve raccolte in Spagna, nella seguente misura:

- 1,52 ECU e rispettivamente 0,66 ECU per i mosti di uve concentrati elaborati a partire da uve provenienti dalle zone viticole C III a) e C III b);
- 1,32 ECU e rispettivamente 0,46 ECU per i mosti di uve concentrati divesi da quelli di cui al primo trattino;
- 1,69 ECU e rispettivamente 0,83 ECU per i mosti di uve concentrati rettificati, elaborati a partire da uve ottenute nelle zone viticole C III a) e C III b) o prodotti al di fuori di tali zone negli impianti che hanno iniziato la produzione anteriormente al 30 giugno 1982 nella Comunità dei Dieci e anteriormente al 1° gennaio 1986 in Spagna, indipendentemente dalla zona di provenienza delle uve;
- 1,49 ECU e rispettivamente 0,63 ECU per i mosti di uve concentrati rettificati diversi da quelli di cui al terzo trattino.»

*Articolo 2*

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2620/87 è sostituito dal seguente testo:

*Articolo 4*

L'importo dell'aiuto è stabilito in misura forfettaria per il mosto di uve concentrato prodotto a partire da uve raccolte nella Comunità dei Dieci e, rispettivamente, prodotto a partire da uve raccolte in Spagna, nella seguente misura:

- 0,26 ECU e rispettivamente 0 ECU per chilogrammo di mosto di uve concentrato utilizzato per gli scopi di cui all'articolo 1, primo trattino;
- 0,26 ECU e rispettivamente 0 ECU per chilogrammo di mosto di uve concentrato utilizzato per gli scopi di cui all'articolo 1, secondo trattino.»

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.